

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

Provincia di Novara

Piazza Libertà n° 11

10163/826869 int 6 - fax 0163/826496

Pec: romagnano.sesia@cert.ruparpiemonte.it

SCADENZE PAGAMENTI IUC 2018

IMU 2018 - AUTOTASSAZIONE

1° RATA 16 GIUGNO 2018 ACCONTO 50% O UNICA SOLUZIONE 2° RATA 16 DICEMBRE 2018 CONGUAGLIO

ALIQUOTE 2018= ALIQUOTE 2017 = AD ALIQUOTE 2015 E 2016 (DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 29/12/2017)

ABITAZIONI PRINCIPALI E PERTINENZE

SENT

IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (solo CAT .A1,A8,A9)

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE CAT A1 A8 A9 € 200,00

4,00 per mille

PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE (di A1,A8 E A9) (uno solo per categoria C2,C6,C7)

4,00 per mille

COMODATI/USO GRATUITO (parenti fino al secondo

grado in linea retta o collaterale ALIQUOTA AGEVOLATA) *

8,40 per mille

ALTRI FABBRICATI – ABITAZIONI NON PRINCIPALI (categoria A,B,C)

9,00 per mille

AREE FABBRICABILI E FABBRICATI CAT D

10,60 per mille

THE THE BRIDGE BILL ET HEBRIGHT CHILL

9,00 per mille

TASI 2018 – DAL 2016 PAGANO SOLO LE ABITAZIONI PRINCIPALI IN CATEGORIA A1,A8 E A9

AUTOTASSAZIONE (il versamento TASI deve essere effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e pertanto in <u>auto-liquidazione</u> da parte del soggetto passivo, come per IMU) –Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 29/12/2017
1 RATA 50% 16 GIUGNO 2018 (2,0 per mille da applicare solo all'abitazione principale A1 A8 E A9 e pertinenze)
2 RATA conguaglio 16 DICEMBRE 2018

Codice per F24 H502 (codice ente) 3958 (codice tributo)

TARI 2018 (TASSA RIFIUTI)

AVVISO DI PAGAMENTO EMESSO DIRETTAMENTE DAL COMUNE - (PIANO FINANZIARIO TARI 2018, approvato con Deliberazione C.C. n. 54 del 29/12/2017 e modificato con Deliberazione C.C. n.5 del 29.03.2018 – approvazione rate e scadenze con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 29.03.2018)

1 RATA <u>16 MAGGIO</u> 2018 2 RATA <u>17 SETTEMBRE</u> 2018

UNICA SOLUZIONE (1°rata + 2°rata) 16 MAGGIO 2018

INFORMAZIONI GENERALI

1) Dal 1 gennaio 2016 non si versa alcuna imposta sull'abitazione principale - IMU E TASI (ESCLUSE Cat. A/1-A/8-A/9)

2)TERRENI AGRICOLI: dal 1 gennaio 2016 (come prima del 2014) si considerano esenti i terreni agricoli ricadenti in zona denominata collinare depressa (Deliberazione Regione Piemonte n.139 del 12.05.1988) classificati ai FOGLI dal 1 al 25, 28,29 dal 31 al 34,36 e 38 sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

3) dal 1 gennaio 2016 è stata introdotta la riduzione della base imponibile del 50% dei fabbricati concessi in Comodato d'Uso Abitazione Principale a parenti in linea retta primo grado (genitori-figli) qualora non si possiedano altri fabbricati ad uso abitativo oltre alla propria abitazione principale e a quella data in comodato al parente con contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate (verificare bene i requisiti nell'informativa sull'argomento pubblicata sul sito)

CONTINUANO QUINDI A VERSARE L'IMPOSTA (IMU)

1) TUTTI GLI <u>ALTRI FABBRICATI</u>, <u>AREE EDIFICABILI</u> E TERRENI AGRICOLI RICADENTI NEI FOGLI 26 E 27, 30, 35, 37, 39 E 40

2) LE ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 (che versano anche la tasi)

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI TERRENI AGRICOLI (esclusi fogli esenti DAL 1 AL 25, 28,29 dal 31 al 34, 36 e 38)

^{*} I soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 13, comma 3, lettera a) del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, per avvalersi anche della riduzione del 50% della base imponibile ivi prevista dovranno presentare la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 e copia del contratto registrato all'Agenzia delle Entrate.